



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI ACI CASTELLO
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

	PAG
Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione.....	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....	5
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	6
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti::

- ☐ Imposta municipale propria (IMU)
- ☐ Tassa sui rifiuti (TARI)

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025 e divenuti esecutivi .

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del tributo oggetto di definizione;
- delle spese di notifica.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione

- ☐ sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;
- ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune entro il termine del 15 dicembre 2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, mediante apposita piattaforma telematica disponibile nel sito internet istituzionale dell'Ente a partire dal 15 ottobre 2026, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite riferite al grado di giudizio pendente.
3. La controversia si intende pendente anche qualora, alla data di presentazione della domanda, sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza.
4. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
5. La definizione può avvenire con il pagamento del solo tributo oggetto della controversia ancora pendente, oltre alle spese legali eventualmente già liquidate nell'ultima sentenza pronunciata.
6. Il Comune, entro il termine del 15 febbraio 2027, comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
7. Il debitore che, avendo dichiarato la presenza di contenzioso pendente innanzi al giudice tributario, ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve depositare istanza di rinuncia al ricorso nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La istanza di rinuncia al ricorso produce l'effetto di accettazione da parte del comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite riferite al grado di giudizio pendente.
8. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
9. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di imposta/tassa ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le

somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti¹

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 15 marzo 2027 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile .
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - ☐ per importi complessivamente dovuti fino a 500 euro: 2 rate mensili
 - ☐ per importi complessivamente dovuti da € 501 fino a € 1.000: 4 rate mensili
 - ☐ per importi complessivamente dovuti da € 1.001 fino a € 1.500: 6 rate mensili
 - ☐ per importi complessivamente dovuti da € 1.501 fino a € 2.000: 8 rate mensili
 - ☐ per importi complessivamente dovuti da € 2.001 fino a € 3.000: 12 rate mensili
 - ☐ per importi complessivamente dovuti da € 3.001 fino a € 4.000: 16 rate mensili
 - ☐ per importi complessivamente dovuti oltre 4.000: 20 rate mensili.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata gli interessi al tasso legale vigente al momento di presentazione della istanza.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e

riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate;

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.